

CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Ultimo aggiornamento approvato dal Cda in data 29 aprile 2019

Procedura approvata dal CDA del 22 luglio 2015

Procedura aggiornata nel Cda del 27 maggio 2016

Indice

<u>SEZIONE I – DEFINIZIONI</u>	2
Articolo 1 - Definizioni.....	2
<u>SEZIONE II - OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>	5
Articolo 2 - Ambito di applicazione	5
Articolo 3 - Obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e prevenzione dei fenomeni di abusi di mercato.....	5
Articolo 4 - Conflitti d’interesse	6
Articolo 5 - Conferimento di incarichi e procure.....	6
Articolo 6 - Divieto di ricevere utilità da terzi.....	6
Articolo 7 - Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne	7
Articolo 8 - Rapporti con altri soggetti esterni	7
<u>SEZIONE III - OBBLIGHI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONSULENZA</u>	8
Articolo 9 - Ambito di applicazione	8
Articolo 10 - Principi generali	8
Articolo 11 - Abusi di mercato	8
Articolo 12 - Conflitti di interesse	9
<u>SEZIONE IV - OPERAZIONI PERSONALI</u>	10
Articolo 13 - Ambito di applicazione	10
Articolo 14 - Individuazione dei soggetti rilevanti e informativa.....	10
Articolo 15 - Operazioni personali vietate.....	10
Articolo 16 - Consigli e sollecitazioni vietati	11
Articolo 17 - Operazioni personali consentite da notificare	11
Articolo 18 - Operazioni personali consentite senza notifica	11

<u>Articolo 19 - Registrazione delle operazioni personali</u>	12
<u>SEZIONE V - SANZIONI</u>	13
<u>Articolo 20 - Sanzioni e modalità di applicazione</u>	13

SEZIONE I – DEFINIZIONI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

- a. “**TUF**”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1992, n. 52;
- b. “**Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB**”: il provvedimento della Banca d’Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- c. “**Regolamento Mercati**”: la deliberazione CONSOB del 28 dicembre 2017, n. 20249 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati;
- d. “**Società**”: 4Timing Sim S.p.A.
- e. “**Conflitto di interesse**”: la situazione di conflitto di interesse idonea a ledere in modo significativo gli interessi di uno o più clienti, identificata come tale nella politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società;
- f. “**Organo con funzione di supervisione strategica**”: l’organo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB; segnatamente il Consiglio di Amministrazione;
- g. “**Organo con funzione di gestione**”: l’organo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB; segnatamente l’Amministratore Delegato;
- h. “**Organo con funzione di controllo**”: l’organo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB; segnatamente il Collegio Sindacale;
- i. “**Organi aziendali**”: il complesso degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
- j. “**Alta dirigenza**”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione;
- k. “**Funzioni aziendali di controllo**”: le funzioni di cui all’articolo 12 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;
- l. “**Funzione di controllo di conformità**”: la funzione di cui all’articolo 89 del Regolamento Intermediari della CONSOB;
- m. “**Funzione di revisione interna**”: la funzione di cui all’articolo 14 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;

- n. “**Informazione privilegiata**”: l’informazione definita dall’articolo 181 del TUF;
- o. “**Informazione confidenziale**”: l’informazione di carattere riservato riguardante i clienti che, sebbene non avente contenuto determinato, sia comunque suscettibile di poter essere, se resa pubblica, valutata ai fini della sua incidenza sul prezzo di strumenti finanziari nonché l’informazione riguardante clienti che può essere utilizzata dai soggetti rilevanti a proprio vantaggio e in danno degli interessi commerciali dei clienti;
- p. “**Abuso di informazioni privilegiate**”: il reato di cui all’articolo 184 del TUF e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-*bis* del TUF;
- q. “**Manipolazione del mercato**”: il reato di cui all’articolo 185 del TUF e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-*ter* del TUF;
- r. “**Gruppo**”: le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall’articolo 93 del TUF;
- s. “**Soggetto rilevante**”: il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
- (i) soci persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
 - (ii) componenti degli organi aziendali e dirigenti;
 - (iii) dipendenti della Società nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione dei servizi di gestione e consulenza;
 - (iv) in presenza di accordi di esternalizzazione aventi ad oggetto i servizi di gestione e consulenza, persone fisiche che partecipino direttamente, presso il soggetto cui l’attività viene esternalizzata, alla prestazione del suddetto servizio o attività alla Società.

Ai fini delle definizioni di cui ai punti (iii) e (iv) della presente lettera s), per “partecipazione alla prestazione dei servizi resi dalla Società” e per “partecipazione alla prestazione del servizio di investimento”, si intende la partecipazione alle funzioni di gestione o di consulenza ovvero ad altre funzioni che consentano di avere accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali;

“**Operazione personale**”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da un Soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
- (ii) l’operazione è eseguita nell’interesse di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - (i) il medesimo soggetto rilevante;
 - (ii) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una delle seguenti persone: a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale considerata;

- (iii) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Operazione personale è altresì un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da un terzo per conto e nell'interesse di un soggetto rilevante.

t. “**Stretto legame**”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% (venti per cento) o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

SEZIONE II - OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai componenti degli organi aziendali, l'alta dirigenza, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori della Società.

Articolo 3 - Obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e prevenzione dei fenomeni di abusi di mercato

1. I soggetti di cui all'Articolo 2 non possono rivelare a terzi, se non per motivi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni privilegiate o confidenziali acquisite dai clienti ovvero di cui comunque abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività. Qualora un'informazione privilegiata o confidenziale debba essere comunicata a terzi, in base a disposizioni legislative o regolamentari, la natura della stessa deve essere preventivamente evidenziata al terzo.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui all'Articolo 2 di effettuare operazioni su strumenti finanziari, anche per interposta persona, nell'interesse proprio o di terzi:
 - (i) che costituiscono abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato;
 - (ii) che implicano l'abuso di informazioni o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali.

Ai suddetti fini, si considera l'informazione privilegiata o confidenziale anche l'informazione relativa alle raccomandazioni di investimento elaborate ed inviate dalla Società, idonee ad influenzare in modo significativo il prezzo degli strumenti finanziari.

3. È fatto altresì divieto ai soggetti di cui all'Articolo 2 di consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari:
 - (i) che integrano le ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) del comma 2 del presente articolo;
 - (ii) quando l'operazione in questione implica l'uso scorretto di informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione;
 - (iii) quando gli strumenti in questione sono oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, e:
 - a. l'operazione è effettuata conoscendo tempi e contenuto probabili della ricerca, tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti né possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, e i destinatari della ricerca non hanno avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base della medesima;
4. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi è tenuto a riferirne alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) che, mantenendo assoluta riservatezza sull'identità del segnalante, provvederà ai necessari accertamenti e ad attivare le azioni conseguenti.
5. Gli atti e i documenti di pertinenza della Società, o nella sua disponibilità, che contengono informazioni privilegiate e confidenziali devono essere custoditi in luoghi e armadi sicuri, tenuti sotto chiave quando non utilizzati. Tali atti e documenti, ove presenti in archivi informatici, devono essere protetti per mezzo di accessi personalizzati.

6. Gli atti e i documenti di pertinenza della Società, o nella sua disponibilità, che contengono informazioni privilegiate e confidenziali possono essere portati fuori dei locali della stessa unicamente per motivi strettamente connessi all'attività della Società.
7. I soggetti di cui all'articolo 2 segnalano tempestivamente alla funzione *Compliance* le operazioni sospette che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato, ai sensi dell'art.187-*nonies* del TUF, in modo da consentire alla Società di adempiere i propri obblighi di segnalazione.

I destinatari del Codice sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale di cui siano comunque a conoscenza e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla Società e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi.

Articolo 4 - Conflitti d'interesse

1. Nello svolgimento dei servizi prestati dalla Società, i soggetti di cui all'Articolo 2 sono tenuti, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione operata.
2. Ferme restando le eventuali incompatibilità stabilite dalla legge o dai regolamenti di attuazione applicabili, l'assunzione di cariche in altre società, da parte dei soggetti di cui all'Articolo 2 è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. È vietato altresì instaurare qualsiasi forma di collaborazione con enti esterni suscettibile di configurare un utilizzo improprio e, comunque, in contrasto con i principi del presente Codice, di dati o informazioni rivenienti dalle attività svolte nell'ambito della Società.

Articolo 5 - Conferimento di incarichi e procure

1. Fermi restando i divieti di legge o regolamento, i soggetti di cui all'Articolo 2 non possono accettare, da parte di clienti, procure o incarichi - anche di domiciliazione - ai fini della stipulazione di contratti, se non previa autorizzazione del consiglio di amministrazione o altra funzione da esso delegata. La Società è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non siano derivati al cliente oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri clienti.

Articolo 6 - Divieto di ricevere utilità da terzi

1. I soggetti di cui all'Articolo 2 si astengono dal ricevere da terzi qualsiasi utilità avente causa nei ruoli o nelle mansioni loro assegnati ovvero che possa indurli a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti della Società.
2. I soggetti di cui all'Articolo 2 possono accettare omaggi o regalie purché di modico valore. Sono considerati di modico valore i beni il cui valore corrente non sia superiore alla cifra individuata dal Consiglio di amministrazione in Euro 200,00 (duecento).
3. È in ogni caso vietato accettare omaggi in denaro.

Articolo 7 - Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. I rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli Amministratori delegati.

Articolo 8 - Rapporti con altri soggetti esterni

1. I rapporti della Società con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

SEZIONE III - OBBLIGHI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE E CONSULENZA

Articolo 9 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai componenti l'alta dirigenza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società che partecipano alle funzioni di gestione e consulenza.

Articolo 10 - Principi generali

1. I soggetti di cui all'Articolo 9 si attengono, in relazione alle attività svolte per conto dei clienti, ai seguenti principi generali di comportamento:
 - a. operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e dell'integrità dei mercati;
 - b. assicurano che l'attività di gestione e consulenza sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dei patrimoni in gestione e consulenza, come indicati nel contratto relativo alla prestazione dei servizi di gestione e consulenza;
 - c. acquisiscono una conoscenza adeguata, degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni di investimento, dei relativi rischi e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
 - d. si astengono da comportamenti che possano avvantaggiare un cliente a danno di un altro cliente;
 - e. operano al fine di contenere i costi a carico dei clienti.

Articolo 11 - Abusi di mercato

1. I soggetti di cui all'Articolo 9, in relazione alle attività svolte per conto dei clienti e con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi abusi di informazioni privilegiate:
 - a. si astengono dall'utilizzare, comunicare o diffondere in alcun modo (anche mediante attività di "consulenza generica") informazioni privilegiate;
 - b. definiscono in modo chiaro, preciso e per iscritto le motivazioni e le valutazioni sulle quali si fondano le raccomandazioni di investimento;
 - c. allorché vengano in contatto con informazioni privilegiate, debbono in ogni caso darne prontamente comunicazione al proprio responsabile ed attenersi scrupolosamente agli obblighi di riservatezza previsti.
2. I soggetti di cui all'Articolo 9, in relazione alle attività svolte per conto dei clienti e con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi manipolazione di mercato:
 - a. non diffondono notizie false né indicano ai propri clienti e controparti come fondate notizie generiche e non confermate (c.d. *rumors*) di cui vengano comunque a conoscenza;
 - b. si astengono dall'utilizzare, nei colloqui con le controparti o clienti, termini o espressioni consapevolmente allo scopo di trarre in inganno la controparte o il cliente medesimo;
 - c. esprimono i propri giudizi sugli strumenti finanziari con chiarezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità;

- d. qualora entrino in possesso di una informazione potenzialmente privilegiata, prima di portare tale informazione a conoscenza degli altri partecipanti alle riunioni interne alla Società, ne verificano la correttezza e la veridicità insieme al proprio responsabile, valutano la sua portata in termini di potenziali conseguenze e, qualora giungano alla conclusione che si tratta di informazione privilegiata, ne danno pronta comunicazione al proprio responsabile.

Articolo 12 - Conflitti di interesse

1. I soggetti di cui all'Articolo 9 che nell'esercizio della funzione di gestione o consulenza hanno, in relazione a determinate raccomandazioni di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse dei clienti, devono astenersi dal deliberare o dall'assumere dette decisioni e darne immediata comunicazione alla funzione di conformità (*compliance*).

SEZIONE IV - OPERAZIONI PERSONALI

Articolo 13 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai Soggetti rilevanti che:
 - (i) sono coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
 - (ii) hanno accesso a informazioni privilegiate o confidenziali
2. Nel caso di accordi di esternalizzazione, le persone fisiche, presso il soggetto cui l'attività viene esternalizzata (di seguito "**Delegato**"), che rientrano nel novero dei soggetti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera s), punto (iv) e che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 pongono in essere gli adempimenti di cui all'Articolo 18, nei confronti del Delegato.

10

Articolo 14 - Individuazione dei soggetti rilevanti e informativa

1. La Società considera – sulla base dei parametri di cui all'Articolo 13 comma 1 – Soggetti rilevanti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i dipendenti e i collaboratori della SIM e ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della SIM stessa e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento;
2. La funzione *Compliance* informa i Soggetti rilevanti individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo che precede:
 - (i) dell'avvenuta identificazione e delle ragioni della stessa;
 - (ii) delle procedure in materia di operazioni personali adottate dalla Società;
 - (iii) del fatto che i medesimi devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di operazioni personali.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate in forma scritta e sono trasmesse ai destinatari con modalità tali che consentano la conservazione della comunicazione effettuata. I destinatari sottoscrivono per presa visione e accettazione dette comunicazioni, restituendone copia alla medesima funzione *Compliance*, in forma scritta o su altro supporto duraturo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle comunicazioni in questione; in tal modo, i Soggetti rilevanti di cui all'Articolo 14, comma 1 si obbligano formalmente a rispettare la procedura in materia di operazioni personali di cui alla presente Sezione.

Articolo 15 - Operazioni personali vietate

1. I Soggetti rilevanti di cui all'Articolo 14, comma 1, non possono effettuare operazioni personali che contrastino con i divieti di cui all'Articolo 3, comma 2 del presente Codice né che sono suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono sulla Società ai sensi della disciplina primaria e secondaria in materia di intermediari.
2. I Soggetti rilevanti di cui all'Articolo 14, comma 1 non possono effettuare, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto terzi, anche per interposta persona:
 - (i) operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con i clienti;
 - (ii) ove abbiano accesso a informazioni inerenti i servizi di investimento, operazioni su strumenti finanziari con frequenza tale da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale o idonee a distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali.

Articolo 16 - Consigli e sollecitazioni vietati

1. I Soggetti rilevanti di cui all'Articolo 14, comma 1 non possono tenere i comportamenti di cui all'Articolo 3, comma 3 del presente Codice né possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che sono suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono sulla Società ai sensi della disciplina primaria e secondaria in materia di intermediari.
2. I Soggetti rilevanti di cui all'Articolo 14, comma 1 non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve:
 - (i) compirà o è probabile che compia operazioni su strumenti finanziari di cui all'Articolo 3, commi 2 e 3 e Articolo 15 comma 1 del presente Codice;
 - (ii) consiglierà, solleciterà o è probabile che consigli o solleciti altri a realizzare le operazioni richiamate al punto (i) del presente comma 2.

Articolo 17 - Operazioni personali consentite da notificare

1. I Soggetti rilevanti di cui all'Articolo 14, comma 1 notificano alla funzione *Compliance* mediante le modalità previste dall' art. 17 bis , in forma scritta, le operazioni su uno strumento finanziario realizzate:
 - dagli stessi ove agiscono al di fuori dell'ambito di attività che compiono in qualità di Soggetti rilevanti;
 - da un terzo per conto e nell'interesse degli stessi, su un conto loro intestato o cointestato.
2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 è limitato alle operazioni ivi indicate che superino Euro 50.000 realizzate nella stessa giornata e sullo stesso titolo. Devono costituire oggetto di notificazione ai sensi del comma 1, anche le operazioni personali che, sebbene frazionate, sono riconducibili ad un'unica disposizione di investimento a condizione che tale disposizione di investimento resti valida e non venga modificata, non venga sostituita da nuove istruzioni o, in caso di scadenza o revoca della medesima, gli strumenti finanziari acquistati in precedenza conformemente ad essa non vengono ceduti nello stesso momento della sua scadenza o revoca.

Articolo 17 bis - Operazioni personali identificate dalla Società

1. Al fine di consentire alla Società di identificare le operazioni personali dei medesimi, i soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 devono:
 - (i) dichiarare alla funzione di Compliance gli estremi delle posizioni titoli a loro intestate, cointestate o sulle quali esercitano una delega ad operare, compresi i contratti di gestione di portafogli;
 - (ii) trasmettere alla funzione di Compliance copia dei rendiconti periodici e/ o della documentazione contabile relativi alle operazioni personali sulle posizioni titoli indicate al punto (i)
2. Le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto professionale nonché acquisiti e utilizzati nel rispetto del d.lgs 196/2003.

Articolo 18 - Operazioni personali consentite senza notifica

I Soggetti rilevanti di cui all'Articolo 14, comma 1 possono compiere, in deroga all'Articolo 17:

1. le seguenti operazioni personali:

- a. effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore di portafogli e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
 - b. aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengono effettuate non sia il gestore dell'OICR né un soggetto cui competa di decidere quali operazioni compiere (ad esempio, componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'eventuale organo con funzioni di gestione che definiscono la politica di investimento dell'OICR).
2. aventi ad oggetto:
 - Pronti contro termine negoziati con banche;
 - Obbligazioni;
 - Certificati di deposito bancari;
 - Obbligazioni emesse da Enti Sovranazionali;
 - Titoli di Stato e obbligazioni emesse o garantite dallo Stato;
 - Carte commerciali;
 - Fermo restando quanto previsto alle lettere a. e b., strumenti finanziari le cui condizioni di offerta o negoziazione risultino standardizzate, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.
 3. consistenti:
 - nell'acquisizione di azioni a titolo di premio in forza della partecipazione ad un piano di incentivo;
 - nell'acquisizione di strumenti finanziari in via successoria;
 - nella ricezione o donazione di strumenti finanziari a titolo di regalo.
 4. derivanti dall'adesione ad un piano automatico di investimento (ad esempio, PAC o piani previdenziali).
 5. operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 50.000

Articolo 19 - Registrazione delle operazioni personali

1. La funzione *Compliance* registra le operazioni personali consentite previa notificazione. La medesima funzione provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro, assicurando che le registrazioni siano conservate per almeno 5 (cinque) anni.
2. Il registro ha forma elettronica ed è disciplinato da regole di accesso e utilizzo che ne garantiscono la disponibilità alle sole persone autorizzate e per le eventuali ispezioni da parte dell'Autorità di Vigilanza.
3. Nel caso di accordi di esternalizzazione, la Società assicura che il Delegato conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dalle persone fisiche di cui all'Articolo 13, comma 2.
4. il Delegato provvede alla registrazione di cui al comma 3, secondo le modalità concordate con la Società e fornisce prontamente, dietro richiesta della Società stessa, tali informazioni.

SEZIONE V - SANZIONI

Articolo 20 - Sanzioni e modalità di applicazione

1. La mancata osservanza delle misure e delle procedure di cui al presente Codice e Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni penali, civili, amministrative o disciplinari secondo quanto di seguito descritto.

Dipendenti e collaboratori

La osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti e collaboratori; pertanto, il mancato rispetto di dette norme può assumere rilevanza a fini disciplinari, conformemente a quanto previsto dalle normative legali e contrattuali, tempo per tempo vigenti. La Società si impegna a prevedere e irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e che possono assumere le seguenti forme:

- Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 185 della L.20 maggio 1970 n. 300;
- Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
- Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Nei confronti dei soggetti che non intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, la Società si riserva di intraprendere qualsiasi azione di ogni ordine e giurisdizione ritenuta idonea a salvaguardare gli interessi sociali, ivi compresa la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni, anche d'immagine.